

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 29 ottobre 2019)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: MIRCO CARLONI

sulle proposte di legge:

N. 47 a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 15 aprile 2016

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

N. 314 a iniziativa del Consigliere Urbinati

presentata in data 18 ottobre 2019

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo unificato

Nuova titolazione:

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
IN MATERIA ISTITUZIONALE

Testo unificato**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 18/1980)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 42 dello Statuto regionale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22/2013, è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 27/2004)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: “lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati ed una candidatura a Presidente della Giunta” sono soppresse.

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 9 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 le parole “comma 5, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'articolo 9 della legge 108/1968 per le parti compatibili. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.”.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 introdotto dall'articolo 1

della l.r. 36/2019 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. L'articolo 11 della l.r. 36/2019 è abrogato.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. All'interno di ciascun articolo della l.r. 18/1980, ove non presente, è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 47**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 18/1980)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Testo pdl n. 314**Art. 1**

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto), come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22/2013, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari”.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.